



Sent. n. 66/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

composta dai Magistrati

Dott. Antonio Ciaramella	Presidente
Dott. Massimo Balestieri	Consigliere
Dott. Giuseppe Di Benedetto	Consigliere Rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al **n. 80157**
del registro di segreteria, riassunto dalla Procura
regionale del Lazio con atto depositato il
10/10/2023 nei confronti di:

- **x x** nato a -- il --/--/----

ed ivi residente in -----, -- int. -- - Cod.

Fisc.:-----

,rappresentato e difeso dagli Avv. Angelo

Piazza e Amelia Cuomo, presso il cui studio in

Roma, Piazza San Bernardo n. 101 è elettivamente

domiciliato - pec: angelo.piazza@legalmail.it;

pec: amelia.cuomo@ordineavvocatita.it;

- **y y** nata a -- il --/--/---- ed

ivi residente in -----, -- - Cod. Fisc.: --
-----, rappresentata e difesa dagli
Avv. Angelo Piazza e Amelia Cuomo
, presso il cui studio in Roma, Piazza San
Bernardo n. 101 è elettivamente domiciliato -
pec: angelo.piazza@legalmail.it ; pec:
amelia.cuomo@ordineavvocatita.it;

- **k k** nato a -- il --/--/----
e residente in -- - Località ---, - - Cod.
Fisc. -----
rappresentato e difeso dagli Avv. Angelo Piazza
e Amelia Cuomo , presso il cui studio in Roma,
Piazza San Bernardo n. 101 è elettivamente
domiciliato - pec: angelo.piazza@legalmail.it;
pec: amelia.cuomo@ordineavvocatita.it ;

- **j j**, nata a ----- (--) il
--/--/---- e residente in ----- (--) - -----
----, - int. - - Cod. Fisc. -----
rappresentata e difesa dagli Avv. Angelo Piazza
e Amelia Cuomo, presso il cui studio in Roma,
Piazza San Bernardo n. 101 è elettivamente
domiciliato - pec: angelo.piazza@legalmail.it;
pec:
amelia.cuomo@ordineavvocatita.it;

- **q q q** nata a ----- (--) il

--/--/---- e residente in ----- -- --, -- -
Cod. Fisc. ----- rappresentata e
difesa dall'Avv. Massimo Cocco, presso il cui
studio in Frosinone via Isonzo n. 19 è
elettivamente domiciliato
pec:avv.massimococco@pec.it;

- **m m** nato a ----- (--) il
--/--/---- e residente in -- (--) - -- -- --, -
- int. -- - Cod. Fisc. -----
rappresentato e difeso dall' Avv. Giuseppe
Lepore, presso il cui studio in Roma, via
Polibio 15 pec: g.lepore@studiolepore.it;

- **n n** nata a -- (--) il
--/--/---- e residente in -- (--) - -- -- --, -
- int. - - Cod. Fisc. -----,
rappresentata e difesa nel presente giudizio
dal Prof. Avv. Paolo Carbone (C.F.:
CRBPLA66M18F839S) e dall'Avv. Venerando Monello
(C.F.: MNLVRN75A011754J) ed
elettivamente domiciliata presso il loro studio
sito in Roma alla via del Pozzetto n. 122, con
indicazione per eventuali comunicazioni degli
indirizzi pec
paolocarbone@ordineavvocatiroma.org e

venerandomonello@ordineavvocatiroma.org;

- **z z** nato a -- --(--) il --/--/---- e residente in -- (--) - Via -- --, -- int. - - Cod. Fisc. -----, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Serreti (c.f. SRRNTN85H27C6160) con studio in Roma, Via Ovidio 32, con indicazione per le comunicazioni e le notifiche relative alla presente procedura del fax n. 06 68808283, oppure a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo di p.e.c. antonioserreti@ordineavvocatiroma.org;

Visti gli atti di causa;

Uditi, nella pubblica udienza del 4 giugno 2024, con l'assistenza del Segretario, dott.ssa Sara Dima, il relatore Cons. Giuseppe Di Benedetto, la V.P.G. Cons. Maria Teresa D'Urso in rappresentanza della Procura Regionale, l'Avv. Amelia Cuomo per i convenuti --, --, -- e --, l'Avv. Massimo Cocco per la convenuta --, l'Avv. Stefano Fiorini in delega orale per il convenuto --, l'Avv. Venerando Monello per la convenuta --, l'Avv. Antonio Serreti per il convenuto --.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con atto depositato il 10.10.202 la Procura regionale ha citato in giudizio per sentirli condannare al pagamento in favore del Pubblico Erario a titolo di dolo in solido tra loro, i componenti della Giunta regionale che hanno approvato con voto favorevole la DGR 977/2009 (--, --, --, --, --, --, --) ed il dirigente regionale dott. -- --, ovvero a titolo di colpa grave in relazione all'apporto causale, valutato per ciascuno dei soggetti, nella misura del 50% dell'intero, pari ad complessivi euro 234.479,00, oltre interessi in misura uguale per ciascuno dei componenti della Giunta Regionale che hanno approvato con voto favorevole la DGR 977/2009 (--, --, --, --, --, --, --) e nella misura del restante 50% dell'intero, pari a complessivi euro 234.479,00 oltre interessi, a carico del dott. --, oltre interessi, rivalutazione monetaria e spese di giustizia.

In particolare la Procura regionale ha rappresentato quanto segue.

Con nota del 6.12.2019 il MEF - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione Europea - Ufficio XII - comunicava all'organo requirente di aver attivato una istruttoria propedeutica al raggiungimento dell'Intesa ex art. 43, comma 7, della legge 234/2012 in quanto la Commissione Europea con la decisione di esecuzione C (2017) 7263 dell'8.11.2017 aveva disposto nei confronti della Repubblica italiana, nell'ambito di una più ampia correzione finanziaria complessiva, una correzione finanziaria di euro 468.957,00 relativa all'esito dell'indagine numero RD3/2016/101/IT condotta sugli interventi della misura 112 - Insediamento giovani agricoltori - nell'ambito del programma di sviluppo rurale 2007/2013 della Regione Lazio.

All'esito della istruttoria svolta è emerso che la rettifica finanziaria, applicata alle spese riferite al PSR Lazio 2007/2013 e dichiarate dall'Organismo pagatore Agea per gli esercizi finanziari 2014-2015-2016 e 2017, discende da una applicazione non conforme della regolamentazione comunitaria da parte della Regione Lazio, in qualità di Autorità di Gestione del Programma di Sviluppo Rurale, responsabile dei controlli di ammissibilità e delle concessioni delle

domande di sostegno.

Nello specifico, la rettifica finanziaria si riferisce al mancato rispetto del termine dei 18 mesi dalla data di insediamento del beneficiario (giovane agricoltore) per l'emanazione del provvedimento di concessione del beneficio.

La norma comunitaria riconosce a ciascun stato membro dell'Unione la facoltà di definire la nozione di "insediamento" ed il perfezionamento di detto requisito, a decorrere dal quale (dies a quo) va calcolato il termine dei 18 mesi, termine cui in tutta evidenza la norma comunitaria attribuisce il carattere di perentorietà.

La regione Lazio aveva previsto nel bando pubblico 2008 approvato con DGR 412/2008, all'art. 3, che la *"singola decisione relativa all'erogazione del sostegno all'insediamento di giovani agricoltori dovrà essere presa non oltre i 18 mesi a decorrere dal momento di apertura della partita IVA"*.

Tuttavia, come emerge dalla D.G.R. 977/2009, preso atto che il rispetto del termine dei 18 mesi era posta a rischio dallo svolgimento dei procedimenti istruttori, la Giunta regionale delibera che *"...per le domande presentate per l'adesione al regime di aiuto attivato con la misura 112 del PSR 2007/2013,*

ivi compreso il cosiddetto "pacchetto giovani" raccolte in adesione al bando pubblico approvato con DGR 412/2008 successive modificazioni la verifica del rispetto dei 18 mesi consentiti per la concessione del sostegno debba tener conto del periodo intercorso tra la data di apertura della partita IVA e la data relativa alla decisione con la quale nell'ambito del procedimento istruttorio si è determinata la ricevibilità delle istanze...".

A seguito dell'apertura dell'indagine RD3/2013/001/IT relativa al programma sviluppo rurale 2007/2013 da parte della Commissione Europea e alla richiesta di chiarimenti da parte della Commissione D.G. Agricoltura e sviluppo rurale, l'Autorità di gestione della regione Lazio, individuata nella Direzione regionale Agricoltura della Regione Lazio, con nota del 23.09.2013 forniva i chiarimenti richiesti e precisava di aver effettuato un procedimento istruttorio "aggravato" nel senso di aver deciso di verificare la concretezza dell'insediamento dell'impresa. Evidenziava, inoltre, che la formulazione della DGR 977/2009 infra riportata debba interpretarsi nel senso che *"l'insediamento non può essere ricondotto ad un fatto meramente soggettivo e dichiarativo da parte del*

potenziale beneficiario apertura partita IVA, ma che lo stesso deve essere formalmente adottato dalla amministrazione solo dopo aver svolto i necessari controlli. L'insediamento, quindi, è da intendersi formalmente avvenuto solo quando l'amministrazione si è formalmente pronunciata sull'ammissibilità del progetto attraverso l'adozione del provvedimento di ammissibilità e della sua pubblicità. La data del provvedimento formale che determina l'ammissibilità indica, pertanto, la data definitiva del momento dell'insediamento e, conseguentemente, il termine iniziale da cui far decorrere il periodo di 18 mesi entro il quale dovrà essere adottata la decisione individuale di concedere il sostegno".

Con successiva nota del 16.12.2013 l'Autorità di gestione reiterava le suddette argomentazioni.

Tale interpretazione non è stata condivisa dalla Commissione europea, che ha, invece, ritenuto che la Regione Lazio non abbia rispettato il termine dei 18 mesi, con conseguente carenza in un controllo fondamentale come definito dalle linee direttrici della Commissione VI/5330/97, il che ha comportato una rettifica finanziaria del 5% alle spese dichiarate dal 2011 al 2014 per un importo di euro 481.853,40 di quota FEASR e preannunciato, nella

medesima nota del 2.12.2014, una ulteriore rettifica finanziaria per le spese effettuate successivamente al 2014 per i medesimi motivi, rettifica finanziaria che è oggetto del presente giudizio.

Tale rettifica finanziaria, relativa al periodo dal 2014 al 2016, si è concretizzata con la decisione di esecuzione C (2017) 7263 del 8.11.2017 per un importo di complessivi euro 468.957,00, rimasti a carico dello Stato italiano.

Il recupero è stato operato con riferimento al PSR 2014/2020 della Regione Lazio mediante compensazione in relazione alla Dichiarazione trimestrale di spesa n. 4/2017, a seguito del quale è stata attivata la procedura di rivalsa ex art 43 l. 234/2012 nei confronti della Regione Lazio per un importo pari alla rettifica stessa, della spesa FEASR rendicontata per il PSR 2007-2013 - I trimestre 2018 e non rimborsata dalla Comunità Europea.

In data 28.09.2018 il Ministero delle Politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo richiedeva al Ministero dell'Economia e delle Finanze l'attivazione della procedura di rivalsa ex art. 43 l. 234/2012, che nel determinare le modalità per l'esercizio del diritto di rivalsa attribuisce a quest'ultimo la competenza all'adozione della

procedura in oggetto.

In data 29.03.2022 veniva convocata dal MEF la riunione per l'avvio del procedimento istruttorio di cui all'art 43 l. 234/2012 in relazione alla decisione di esecuzione C (2017) 7263 del 8.11.2017. Nel merito l'organo requirente ha riassunto l'iter procedurale che porta al pagamento di un beneficiario per il PSR 2007/2013 misura 112 -Insediamento Giovani Agricoltori, evidenziando che esso si compone di più fasi, per ciascuna delle quali è indicato il soggetto responsabile e/o delegato:

1. Pubblicazione del bando (Regione Lazio);
2. Presentazione della domanda di aiuto (Potenziale beneficiario);
3. Controllo amministrativo della domanda di aiuto, con verifica dei criteri di ammissibilità e del rispetto dei criteri di selezione previsti nel bando pubblico (Regione Lazio);
4. Ammissione a finanziamento e conseguente concessione dell'aiuto (Regione Lazio);
5. Presentazione della domanda di pagamento (Beneficiario);
6. Controllo della domanda di pagamento, che, in genere, comprende anche la visita presso la sede dell'investimento per verificarne l'effettiva e

corretta realizzazione (Regione Lazio, su delega di AGEA);

7. Controllo in loco, a campione, che copre tutti i criteri di ammissibilità, gli impegni e gli altri obblighi relativi alle condizioni per la concessione dell'aiuto (Regione Lazio, su delega di AGEA, che definisce anche i criteri di estrazione del campione);

8. Autorizzazione regionale al pagamento (Regione Lazio, su delega di AGEA);

9. Autorizzazione finale, esecuzione e contabilizzazione del pagamento (AGEA).

Per ciò che riguarda il PSR 2007-2013, come comunicato dalla stessa regione Lazio, il suddetto iter amministrativo veniva gestito, dalla fase 1 alla fase 8, tramite un sistema informativo regionale (SIR), predisposto dalla Regione sulla base di specifiche tecniche definite in raccordo con AGEA, e per la fase 9 direttamente sul Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), implementato e gestito da AGEA. Affinché un pagamento venisse erogato da AGEA, era necessario che un set minimo di dati e informazioni procedurali relativi a ciascun progetto (informazioni sul beneficiario, dati di concessione, ecc.) venissero trasferiti dal SIR, tramite web services,

nel SIAN, nell'ambito del quale l'OP poteva effettuare le proprie verifiche finali prima del pagamento.

Le fasi 3 e 4, di interesse del presente procedimento, risultano entrambe di competenza della Regione Lazio e, in particolare, dell'Autorità di gestione del PSR 2007/2013 - regione Lazio.

L'organo requirente ha, quindi, evidenziato che la questione verte sulla individuazione del *dies a quo* del periodo di 18 mesi, ovvero del momento di perfezionamento dell'insediamento, che secondo il Regolamento comunitario viene fissato da ciascun Stato Membro in coerenza con la normativa interna.

Al riguardo la Commissione Europea afferma nel programma di sviluppo rurale delle autorità italiane (scheda della misura 112 - pag. 402 PSR regione Lazio - Doc 11), che il *dies a quo* per il computo del termine dei 18 mesi è fissato come segue: *"La singola decisione relativa all'erogazione del sostegno all'insediamento di giovani agricoltori dovrà essere presa non oltre i 18 (diciotto) mesi a decorrere dal momento in cui l'insediamento si è compiuto e comunque non oltre i 18 (diciotto) mesi successivi allo stato di avvio delle attività, come desumibile dall'apertura della partita IVA. "*

Tale principio è stato sempre ribadito nei bandi annuali adottati dalla Regione Lazio "Sviluppo rurale del Lazio PSR 2007/2013 Misura 112 Insediamento di giovani agricoltori".

Più precisamente nel Bando pubblico misura 112-insediamento giovani agricoltori - allegato alla DGR 412/2008, si considera "perfezionato" l'insediamento nel momento in cui *"il giovane agricoltore ha adempiuto agli obblighi previsti per lo svolgimento dell'attività agricola di seguito riportati: a) richiesta di iscrizione INPS a fini previdenziali in qualità di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) (art. 1 D.lgs 99/2004 come modificato dall'art. 1 D.lgs 101/2005) o di Coltivatore Diretto; b) apertura di una posizione/attività IVA; c) iscrizione alla CCIAA nell'apposita sezione riservata alle imprese agricole come previsto dalla normativa vigente"*.

Nel medesimo Bando pubblico è, inoltre, espressamente disposto all'art. 3 che *"la decisione individuale di concessione del sostegno all'insediamento di giovani agricoltori dovrà essere assunta non oltre 18 (diciotto) mesi a decorrere dal momento di apertura della partita I.V.A."*.

Medesime indicazioni si ritrovano nel Programma Sviluppo Rurale del Lazio 2007/2013 approvato dalla

Commissione Europea con decisione C (2008)708 del 15/02/2008, cui rinviano i bandi pubblici per la misura 112 - Insediamento Giovani Agricoltori - e nella DGR 163/2008 relativa a "Reg. (CE) 1698/2005 Presa d'atto dell'approvazione del programma sviluppo rurale del Lazio 2007 2013".

Pertanto, ad avviso della Procura contabile:

- nessuna modifica interpretativa a tale impostazione (nazionale e regionale) poteva essere validamente apportata dalla DGR 977/2009, che nelle premesse riporta testualmente il testo dell'art. 3 del Bando pubblico;
- era noto a tutti i componenti della Giunta regionale l'obbligatorietà del rispetto del termine dei 18 mesi "la singola decisione relativa all'erogazione del sostegno all'insediamento dei giovani agricoltori dovrà essere presa non oltre i 18 mesi a decorrere dal momento di apertura della partita IVA" e la conseguente doverosità del rispetto del termine dei 18 mesi, da qualificarsi come perentorio senza alcun dubbio.

Come rilevato anche dalla Commissione Europea, nella gerarchia delle fonti un atto amministrativo, quale

la DGR 977/2009, non può derogare a disposizioni (normative e/o regolamentari) di rango superiore, né adottare una interpretazione in contrasto con propri precedenti decism (PSR 2007/2013 - Scheda misura 112) o con decisioni di autorità nazionali e comunitarie.

L'organo requirente ha rilevato che:

- la unilaterale determinazione di spostamento in avanti del computo del termine dei 18 mesi di cui alla DGR 977/2009 risulta, altresì, in contrasto con la stessa ratio della normativa comunitaria, che è quella di aiutare tempestivamente i giovani agricoltori a stabilire e attuare il proprio piano aziendale, perciò la Commissione europea evidenzia come, contrariamente a quanto sostenuto dall'Autorità di gestione PSR Lazio, la postergazione temporale dell'aiuto metta in pericolo un proficuo utilizzo dei fondi comunitari, allorchè perviene tardivamente all'utilizzatore;
- in questo senso, anche l'art. 1, comma 4, l. 241/1990 che pone il divieto per la P.A. di aggravare il procedimento amministrativo, per cui l'invocato "garantismo" di cui alla DGR

977/2009 rappresenta una palese violazione di legge comportando un illegittimo aggravamento dei controlli.

A parere della Procura:

- non può invocarsi per i membri della Giunta regionale che hanno approvato con voto favorevole la DGR 977/2009 l'esimente dalla responsabilità amministrativo-contabile, di cui al comma 1 ter dell'art. 1 della legge n. 20 del 1994, che opera soltanto quando la decisione, che si assume fonte di danno ingiusto, sia stata assunta "in materie di particolare difficoltà tecnica o giuridica", dovendosi invece ritenere che i medesimi abbiano così posto in essere un comportamento doloso e/o gravemente colposo;
- l'Autorità di gestione della regione Lazio, nella persona del dirigente dell'epoca della Direzione -- -- della Regione Lazio, dott. --, avrebbe dovuto assicurare il rispetto del termine dei 18 mesi coerentemente con quanto prescritto dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale, trattandosi, peraltro, di prescrizioni chiare e condivise dalla stessa Regione. È da

escludere che le prescritte verifiche fossero di difficile accertamento, in quanto limitate a tre requisiti rilevabili sulla base di banche dati informatiche (iscrizione CCIA, apertura Partita IVA, iscrizione INPS), verifiche definite dalle autorità italiane nazionali e condivise dalla stessa regione Lazio;

- l'effettuazione di eventuali ed ulteriori verifiche/controlli sull'effettività dello svolgimento dell'attività agricola (quali quelli dichiarati dall'Autorità di gestione alla Commissione europea), non richiesti per l'erogazione del contributo comunitario, avrebbero potuto essere legittimamente svolte solo se lo svolgimento delle medesime fosse stato compatibile con il rispetto dei limiti temporali dei 18 mesi (a decorrere dall'apertura della partita IVA) prefissati e condivisi dalla Regione Lazio medesima;
- l'aggravio dell'istruttoria procedimentale, decisa dall'Autorità di gestione ad asserita maggior tutela dei fondi comunitari, si è tradotta in un documento per il pubblico erario, che ha interamente finanziato la misura 112 - insediamento giovani agricoltori;

- l'Autorità di gestione PSR della regione Lazio non era affatto legittimata a ritenere che *"...La data del provvedimento formale che determina l'ammissibilità indica, pertanto, la data definitiva del momento dell'insediamento e, conseguentemente, il termine iniziale da cui far decorrere il periodo di 18 mesi entro il quale dovrà essere adottata la decisione individuale di concedere il sostegno"*;
- per poter invocare in buona fede una tale interpretazione avrebbe dovuto richiedere una interpretazione autentica della non piana formulazione della DGR 977/2009 all'Avvocatura regionale con apposita richiesta di parere, a maggior ragione in quanto gli approfondimenti istruttori sull'"effettività" dell'insediamento agricolo, decisi in totale autonomia, non erano stati prefissati dalle Autorità nazionali né richiesti dalla Comunità europea, che come prassi richiede controlli *ex post* su una percentuale delle erogazioni effettuate;
- l'evento dannoso (poi realizzatosi) era ben più che prevedibile (e quindi prevenibile), a maggior ragione, per un dirigente esperto e titolare della direzione regionale Agricoltura

dal 2010, dovendosi pertanto contestare in questa sede una ipotesi di "dolo eventuale" o quanto meno di "colpa cosciente";

- l'Autorità di gestione PSR in ogni caso avrebbe dovuto attenersi al rispetto del decorso del termine dei "18 (diciotto) mesi a decorrere dal momento di apertura della partita I.V.A.";
- l'Autorità di Gestione ha omissis di segnalare la rettifica finanziaria in oggetto sul portale OLAF AFIS PORTAL Anti-Fraud Information System, segnalazione obbligatoria ai sensi degli artt. 122 e 125 Reg. (UE) n. 1303/13, con ciò operando una modalità comportamentale di doloso occultamento del danno arrecato all'erario.

In relazione a tali fatti l'organo requirente ha notificato inviti a dedurre ai convenibili, le deduzioni presentate non sono state ritenute sufficienti a superare i rilievi mossi.

1. I convenuti --, --, --, -- si sono costituiti in giudizio con l'assistenza degli Avv. Angelo Piazza e Amelia Cuomo, i quali con memoria hanno dedotto:

- la prescrizione dell'azione contabile antecedentemente alla ricezione dell'atto

interruttivo (invito a dedurre) dell'aprile del 2023, risalendo i fatti contestati al 2009, e precisamente alla Deliberazione 17.12.2009, n. 977, pubblicata sul BURL n. 3 del 21.01.2010. In riferimento, alla conoscibilità obiettiva del danno, sarebbe da ricondurre alla rettifica finanziaria eseguita in data 08.11.2017 per la somma di € 468.957,00, con la quale era conclamato l'eventuale danno erariale. In ogni caso, l'azione di responsabilità nei confronti dei convenuti sarebbe da ritenersi ugualmente prescritta, non potendosi tenere conto anche in base al principio di *favor rei* della sospensione emergenziale prevista dall'art. 85 co. 4 D.L. 18/2020;

- l'infondatezza degli addebiti contestati, per assenza dell'elemento soggettivo e del danno erariale, nonché, per la distinzione tra attività di indirizzo politico ed attività gestionale amministrativa. La condotta posta in essere dagli allora componenti della Giunta con l'adozione della delibera DGR 977/2009 sarebbe del tutto coerente con i principi della buona amministrazione e della sana gestione finanziaria;

- nel caso concreto, ferma la legittimità della delibera n.977/2009 sussisterebbero, comunque anche in caso contrario, i presupposti per l'applicazione della cd "esimente politica".
L'assenza in capo ai componenti della Giunta dell'elemento psicologico sufficiente a incardinare la responsabilità amministrativa in un procedimento amministrativo - come nel caso cli specie - assistito da garanzie i cui eventuali vizi appaiono di difficile percezione da parte di un "non addetto ai lavori";
- il presunto danno in contestazione è pari al 5% delle spese dichiarate per il periodo dal 2014 al 2016, ma qualora la Regione Lazio non avesse emesso la D.G.R. 977/2009 ed i successivi atti collegati e connessi, non avrebbe potuto evadere la gran parte delle domande di adesione presentate dagli aventi diritto, con la conseguenza che l'Ente sarebbe stato esposto al rischio, più che concreto e fondato, di essere soccombente rispetto alle relative domande risarcitorie avanzate dai "giovani agricoltori" che, pur avendo i requisiti, non avrebbero conseguito il finanziamento per responsabilità dell'Amministrazione regionale,

concludendo per la declaratoria di nullità della citazione, con vittoria di spese di lite in favore dell'avvocato antistatario, il prof. avv. Angelo Piazza.

3 La convenuta -- si è costituita in giudizio con l'assistenza dell'Avv. Massimo Cocco, il quale con memoria ha dedotto:

- la prescrizione dell'azione di responsabilità erariale, in quanto dalla documentazione si evince che la decisione della Commissione Europea di escludere dal finanziamento alcune spese sostenute dagli Stati membri nell'ambito del Fondo Europeo Agricolo di Garanzia (FEAGA), e del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR), è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 10.11.2017. A quella data risalirebbe quindi la perdita patrimoniale dello Stato da addebitare ai convenuti. Nel caso in esame, la perdita patrimoniale a carico dello Stato si è consumata e perfezionata, per compensazione e mancata erogazione del finanziamento, alla data della decisione di esecuzione dell'8.11.2017, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 10.11.2017. Mentre l'invito a dedurre è stato notificato alla

-- il giorno 21 aprile 2023, e quindi ben oltre il termine quinquennale di prescrizione, senza che nel frattempo le siano pervenuti atti interruttivi della stessa. Tant'è che nel procedimento parallelo n. 100297/2023, avente ad oggetto una analoga "ipotesi di danno derivante dalla correzione finanziaria, pari a € 481.853,40, disposta dalla Commissione europea con la Decisione di esecuzione C 2015-4076 del 22 giugno 2015, all'esito dell'indagine n. RD/2013/001/T, relativa alla Misura 112-Insediamento giovani agricoltori nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale 2007/13 della Regione Lazio...", il Sostituto Procuratore Generale ha accolto l'eccezione di prescrizione e disposto l'archiviazione del caso;

- insussistenza del danno erariale e dell'elemento soggettivo della responsabilità, in quanto dai documenti in atti non emerge se questi presunti ritardi collegati astrattamente al concetto di "insediamento", abbiano poi determinato un indebito esborso di denaro pubblico, a cui non corrisponde alcuna utilità acquisita. Nella fattispecie non ricorre alcuno

dei sintomi rivelatori della decisione irresponsabile che si vorrebbe imputare alla --, stante la ragionevolezza della decisione assunta su presupposti di natura eminentemente istruttoria e gestionale, tendenti a garantire la corretta decisione di ammissibilità delle domande di sostegno finanziario;

concludendo in conformità, con richiesta di vittoria di spese.

4. Il convenuto -- si è costituito in giudizio con l'assistenza dell'Avv. Giuseppe Lepore, il quale con memoria ha dedotto:

- il difetto di legittimazione passiva del -- per assoluta estraneità del medesimo alle condotte contestate dalla Procura contabile. La redazione e pubblicazione della DGR 412/2008 e della DGR 977/2009, nonché le successive procedure di esame ed autorizzazione delle domande di adesione alla Misura 112 furono affidate, ad altri soggetti e non al Sig. Ottaviani, che si è insediato nell'incarico solo alla fine dell'anno 2010;
- la prescrizione dell'azione risarcitoria per decorso del termine quinquennale previsto dal

comma 2 dell'art. 1 della Legge n. 20/1994. La condotta contestata al -- risale, al "periodo dal 2014 al 2016" e la data da cui far decorrere il termine quinquennale di prescrizione dovrebbe essere individuata al 31.12.2016. L'invito a dedurre è stato sottoscritto in data 18.04.2023 ed è stato notificato al -- il 21.04.2023, e, dunque, a distanza di quasi un anno e mezzo dalla data di intervenuta prescrizione dell'azione risarcitoria;

- l'insussistenza in capo alla Regione Lazio del danno erariale contestato, la relativa procedura di rivalsa non ancora conclusa, incertezza circa gli enti effettivi responsabili per la rettifica di bilancio, indeterminatezza del quantum debeat;
- che per la durata dell'incarico del -- non sarebbe maturata nessuna prescrizione maturata in detto arco temporale. Il -- **ha cessato il proprio incarico il 07.05.2018**, quando i termini di prescrizione per l'azione risarcitoria derivante dalla **correzione finanziaria** imposta a seguito della

Decisione della Commissione europea C (2017)

7263 dell'08.11.2017 non erano ancora scaduti, mancando, all'epoca, altri quattro anni per il maturare delle decadenze (cessazione incarico il 07.05.2018 - termine di prescrizione maturato l'08.11.2022). Non si era, quindi, formalizzata alcuna preclusione per denunciare un danno erariale che, per inciso, all'epoca non sussisteva e che, ad oggi, non si è ancora concretizzato per la Regione Lazio. Pur tuttavia, nessuno dei sostituti del -- - pur partecipando alle commissioni indette per la rivalsa di cui al comma 7 dell'art. 43 della Legge n. 234/2012 e, quindi, essendo perfettamente a conoscenza dei fatti - hanno ritenuto di dover presentare denuncia alla Procura della Corte dei conti territorialmente competente;

- Assenza di qualsivoglia profilo di responsabilità in capo al -- per le condotte contestate dalla Procura contabile. Sono due le condotte contestate all'esponente "...aver omesso di rispettare per la concessione dell'aiuto il dies a quo del termine dei 18 mesi a decorrere dall'apertura della partita IVA...", e aver omesso di

"...segnalare la rettifica finanziaria sul portale OLAF AFIS PORTAL Anti-Fraus Information Sistem...", entrambi detti assunti sarebbero destituiti di qualsivoglia fondamento, posto che la condotta assunta dal -- è stata, non solo del tutto corretta e non censurabile sotto alcun profilo di diritto, ma anche diligente e finalizzata. Con riguardo alla seconda contestazione, per la quale la Procura contabile assume che il -- omettendo di segnalare la rettifica finanziaria sul portale OLAF AFIS PORTAL Anti-Fraus Information Sistem, avrebbe posto in essere una modalità comportamentale di doloso occultamento del danno arrecato all'erario, contrariamente a quanto ex adverso sostenuto, nel caso di specie non incombeva sull'esponente alcun onere di segnalazione sul menzionato Portale. Appare dirimente il testo degli articoli 122 e 125 del Regolamento (UE) n. 1303/2013. In particolare, nel Regolamento il termine "irregolarità" sta ad indicare "un'azione o un'omissione di un operatore economico", ossia "qualsiasi persona fisica o giuridica o altra entità che partecipa all'esecuzione dell'intervento dei fondi SIE, a

eccezione di uno Stato membro". Ne consegue che il convenuto avrebbe dovuto, se del caso, denunciare sul Portale eventuali irregolarità compiute dai "giovani agricoltori" che avevano avanzato richiesta di adesione alla Misura 112, e non dallo "Stato membro". Il Portale ha, proprio, la funzione di verificare la correttezza delle condotte poste in essere dai soggetti beneficiari delle agevolazioni comunitarie e di prevenire eventuali irregolarità, mentre, non sussiste alcun dovere di denunciare eventuali irregolarità compiute dallo stesso Stato membro "nell'esercizio delle sue prerogative di autorità pubblica";

- ad oggi, non si è ancora perfezionata la procedura di rivalsa da parte dello Stato italiano nei confronti della Regione Lazio ed, eventualmente, di altri soggetti, tra cui la AGEA ed il MIPAAF,

concludendo per il rigetto dall'azione di responsabilità e, in via subordinata, per la riduzione dell'entità delle somme eventualmente dovute dall'odierno esponente, da valutare in rapporto al contributo giuridicamente rilevante in concreto dallo stesso prestato ai fatti contestati

nella causazione del preteso pregiudizio e risarcimento.

4.1 Con successiva nota integrativa i difensori hanno rappresentato che con citazione in giudizio e pedissequo provvedimento di fissazione di udienza notificato a mezzo pec in data 22.04.2024, relativi al procedimento I00491/2023 iscritto al ruolo n. 80344 è stato introdotto il procedimento con il quale la Procura contabile ha, espressamente, dichiarato che *"di tale documento è pertanto chiamato a rispondere in questa sede, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 3, legge n. 20/1994, il --, quale soggetto che ha omesso la denuncia, sebbene debba tenersi conto, in parziale accoglimento delle deduzioni difensive, del concorso causale di altri soggetti nella determinazione del danno. L'incidenza della condotta dell'odierno convenuto può essere stimata, ad avviso della Procura, nella misura del 10% del danno complessivamente subito dalla Regione Lazio, sicchè al medesimo va imputata una somma pari ad € 48.185,34"*.

5. La convenuta -- si è costituita in giudizio con l'assistenza del Prof. Avv. Paolo Carbone e dall'Avv. Venerando Monello i quali con

memoria hanno dedotto:

- la prescrizione dell'azione di accertamento di responsabilità contabile, a carico della -- e dei membri della Giunta;
- la buona fede della Giunta e la insussistenza degli elementi soggettivi del dolo e della "colpa grave" e la mancanza di antigiuridicità, nessuna utilità avrebbero ottenuto i soggetti oggi citati ed alcun beneficio è derivato loro dall'adozione della delibera;
- la configurabilità della cd. esimente politica ai sensi dell'art. 1, comma 1 ter, della L. n. 20 del 1994. La delibera assunta è il risultato finale di un atto di indirizzo che fa seguito ad una istruttoria procedimentale la cui competenza è estranea ai componenti della Giunta;

concludendo in conformità con richiesta di vittoria di spese.

6. Il convenuto -- si è costituito in giudizio con l'assistenza dell'Avv. Antonio Serreti che con memoria ha dedotto:

- di prescrizione dell'azione di accertamento di responsabilità in quanto il dies a quo di decorrenza dovrebbe essere individuato dalla

decisione della Commissione Europea di escludere dal finanziamento particolari spese sostenute dagli Stati membri nel contesto del Fondo Europeo Agricolo di Garanzia (FEAGA) e del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e, tale decisione è stata resa pubblica in Gazzetta Ufficiale in data 10.11.2017;

- l'inesistenza dell'elemento soggettivo della responsabilità in capo all'odierno convenuto in quanto non configurabile l'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave in capo ad un soggetto che ricopriva una carica di indirizzo politico amministrativo e non gestionale. La decisione assunta all'epoca dei fatti da parte della Giunta Regionale e quindi anche dall'odierno convenuto non potrebbe configurarsi come condotta caratterizzata da colpa grave in quanto la decisione concretizzatasi nella delibera di giunta è stata adottata sulla base di un'adeguata istruttoria e per motivi di natura gestionale;
- la configurabilità della cd. esimente politica di cui all'art. 1, comma 1 ter, della L. n. 20 del 1994;

concludendo per il rigetto della domanda

risarcitoria, con vittoria di spese.

7. Nel corso dell'udienza pubblica odierna, sentiti gli interventi delle parti e le loro repliche, la causa è stata trattenuta in decisione e decisa in camera di consiglio come da dispositivo riportato in calce.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La questione all'esame della Sezione riguarda una fattispecie di responsabilità amministrativa che la Procura regionale della Corte dei conti per il Lazio ritiene sussistere nei confronti dei componenti della Giunta Regionale (--, --, --, --, --, --, --) per aver approvato, attraverso il voto favorevole la DGR 977/2009, una interpretazione illegittima elusiva e violativa della nozione di "insediamento" come definita in sede nazionale e comunitaria, e nei confronti del dirigente regionale dott. -- per aver omissso di rispettare per la concessione dell'aiuto il dies a quo del termine dei 18 mesi a decorrere dall'apertura della partita IVA, aggravando il procedimento istruttorio ed omettendo di assumere le opportune e necessarie misure organizzative della direzione regionale Agricoltura

e di segnalare la rettifica finanziaria sul portale OLAF AFIS PORTAL Anti- Fraud Information Sistem.

2. Sulla base di tale ipotesi di danno, la Procura regionale della Corte dei conti per il Lazio chiede per i convenuti la condanna al pagamento in favore del Pubblico Erario a titolo di dolo in solido tra loro - ovvero a titolo di colpa grave in relazione all'apporto causale, valutato per ciascuno dei soggetti- nella misura del 50% dell'intero, pari ad complessivi euro 234.479,00, dei componenti della Giunta Regionale e nella misura del restante 50% dell'intero, pari a complessivi euro 234.479,00 oltre interessi, a carico del --, oltre interessi, rivalutazione monetaria e spese di giustizia.

3. Così definito l'oggetto del giudizio e richiamati brevemente i fatti posti a base della pretesa risarcitoria avanzata da parte attrice, prima di soffermarsi più diffusamente nella verifica della sussistenza, nel caso di specie, degli elementi che integrano la responsabilità amministrativa degli odierni convenuti, giova ricordare che, affinché possa sussistere la responsabilità amministrativa è necessario che ricorrano gli elementi tipici della stessa, e cioè, che vi sia un danno patrimoniale,

economicamente valutabile, attuale e concreto, sofferto dall'amministrazione pubblica, il nesso di causalità fra la condotta del convenuto e l'evento dannoso, che il comportamento omissivo o commissivo del soggetto a cui il danno è ricollegabile sia connotato dall'elemento psicologico del dolo o della colpa grave, e che sussista un rapporto di servizio fra l'agente che ha cagionato il danno e l'ente pubblico che lo ha sofferto, ovvero, sulla base di un orientamento giurisprudenziale affermato dal giudice contabile (cfr. Corte dei conti - Sez. giur. Molise n. 234/2002 del 7 ottobre 2002), e successivamente conclamato dalle SS.UU. Civili della Corte di Cassazione in sede di regolamento giurisdizione (cfr. Cass. - SS.UU. civ., 1° marzo 2006, n. 4511), che sia ravvisabile, nella fattispecie concreta dedotta in giudizio, la natura oggettivamente pubblica delle risorse finanziarie in relazione alle quali il danno patrimoniale alle finanze pubbliche viene individuato e in relazione alle quali viene avanzata la pretesa risarcitoria di parte attrice.

4. Ciò premesso e seguendo un ordine logico giuridico delle questioni poste, va scrutinata l'eccezione di prescrizione formulata -con varie argomentazioni- dalle difese di tutti i convenuti.

L'eccezione è infondata.

Al riguardo si rileva, al di là del condivisibile indirizzo espresso dall'organo requirente, che anche laddove si accedesse alla tesi sostenuta dai convenuti -secondo cui la perdita patrimoniale a carico dello Stato si è consumata e perfezionata, per compensazione e mancata erogazione del finanziamento, alla data della decisione di esecuzione dell' 8.11.2017- in considerazione della sospensione dei termini di cui all'art. 85, comma 4, del d.l. n. 18 del 17 marzo 2020 che ha comportato una slittamento temporale pari a 5 mesi e 22 giorni, la notifica degli inviti a dedurre risulterebbe tempestivamente effettuata in data 21 aprile 2023.

Nel senso dell'applicabilità della sospensione dei termini contemplata dalla normativa emergenziale Covid, autorevole giurisprudenza contabile *"In definitiva deve essere confermato l'orientamento giurisprudenziale che individua il periodo di sospensione della prescrizione nel segmento temporale compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 agosto 2020, ossia per 176 giorni..."* (Sez.II App sentenza n. 57/2024), e ancora *"1.1 Con riferimento alla preliminare eccezione (di merito) di prescrizione, coltivata sotto un duplice profilo, i motivi dedotti non sono*

fondati in quanto:

- Il riferimento alla sospensione dei termini prescrizionali nel procedimento amministrativo contabile, durante la nota emergenza pandemica è chiaramente scolpito dall'art. 85 comma 4 del d.l. 85/2020, la cui portata è di carattere generale e del tutto differente rispetto al richiamato art. 83 comma 8 del d.l. 18/2020, applicabile, in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare.

La peculiarità del procedimento contabile ha, quindi, condotto il legislatore ad optare per una generale sospensione di tutti i termini, sia preprocessuali che processuali, senza escludere, quindi, in quanto espressamente richiamate, le prescrizioni in corso. Né al processo contabile sono applicabili le preclusioni previste per le norme incriminatrici ai sensi dell'art. 25 Cost. Invero l'amplia dizione utilizzata dal legislatore, contrariamente a quanto espressamente previsto, invece, dall'art. 83 comma 8 del d.l. 18/2020 induce questo collegio a ritenere corretta l'interpretazione seguita dal primo giudice che ha considerato applicabile la sospensione della prescrizione anche al caso di specie" (Sez I App. sentenza n. 470/2023).

5. In ordine alla sussistenza dell'elemento

oggettivo, si reputa in condivisione all'assunto accusatorio che sia stato arrecato un danno erariale all'Erario statale e, per l'effetto della procedura di rivalsa ex art 43 l. 234/2012, al bilancio della Regione Lazio, per complessivi euro 468.957,00, oltre interessi corrispondente all'ammontare della rettifica finanziaria effettuata a seguito della decisione di esecuzione C (2017) 7263 dell'8.11.2017, effettuata all'esito dell'indagine numero RD3/2016/101/IT condotta sugli interventi della misura 112- Insediamento giovani agricoltori- nell'ambito del PSR 2007/2013 della Regione Lazio. Va, infatti, disattesa l'eccezione formulata dalla difesa del convenuto -- di insussistenza del danno erariale in capo alla Regione Lazio per il mancato perfezionamento dell'Intesa di cui all'art.

43 della L. n. 234/2012. Tale disposizione pone disciplina delle modalità di esercizio del diritto di rivalsa dello Stato nei confronti delle Regioni ed Enti locali ma sul versante comunitario è principio fondamentale che la responsabilità per violazione della normativa comunitaria sia attribuita esclusivamente allo Stato membro, che è l'unico soggetto chiamato a rispondere per violazione del diritto comunitario.

6. Con riguardo all'elemento soggettivo caratterizzante la condotta dei convenuti, si ritiene che esso sia da individuare nella colpa grave con riferimento ai componenti della Giunta regionale a causa dell'approvazione con voto favorevole della DGR 977/2009.

In questo senso militano le indicazioni fornite dal Bando pubblico misura 112- insediamento giovani agricoltori - allegato alla DGR 412/2008, secondo cui si considera "perfezionato" l'insediamento nel momento in cui *"il giovane agricoltore ha adempiuto agli obblighi previsti per lo svolgimento dell'attività agricola di seguito riportati: a) richiesta di iscrizione INPS a fini previdenziali in qualità di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) (art. 1 D.lgs 99/2004 come modificato dall'art. 1 D.lgs 101/2005) o di Coltivatore Diretto; b) apertura di una posizione/attività IVA; c) iscrizione alla CCIAA nell'apposita sezione riservata alle imprese agricole come previsto dalla normativa vigente"*.

Nel medesimo Bando pubblico è, inoltre, espressamente disposto all'art. 3 che *"la decisione individuale di concessione del sostegno all'insediamento di giovani agricoltori dovrà essere assunta non oltre 18 (diciotto) mesi a decorrere dal*

momento di apertura della partita I.V.A.".

Indicazioni dello stesso tenore si ritrovano nel Programma Sviluppo Rurale del Lazio 2007/2013 approvato dalla Commissione Europea con decisione C (2008)708 del 15/02/2008, cui rinviano i bandi pubblici per la misura 112 - Insediamento Giovani Agricoltori - e nella DGR 163/2008 relativa a "Reg. (CE) 1698/2005 Presa d'atto dell'approvazione del programma sviluppo rurale del Lazio 2007 2013".

Pertanto, nessuna modifica interpretativa a tale impostazione (nazionale e regionale) poteva essere validamente apportata dalla DGR 977/2009, che nelle premesse riporta testualmente il testo dell'art. 3 del Bando pubblico.

Ciò premesso, non può non condividersi l'assunto accusatorio secondo cui era noto a tutti i componenti della Giunta regionale l'obbligatorietà del rispetto del termine dei 18 mesi "la singola decisione relativa all'erogazione del sostegno all'insediamento dei giovani agricoltori dovrà essere presa non oltre i 18 mesi a decorrere dal momento di apertura della partita IVA" e la conseguente doverosità del rispetto del termine dei 18 mesi, da qualificarsi come perentorio.

L'adozione di una delibera da parte dei componenti

della Giunta regionale in contrasto con il quadro normativo di riferimento come sopra evidenziato, si ritiene che integri condotta connotata da colpa grave.

6.1 Non inficia la conclusione raggiunta, l'eccezione di insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali formulata dalle difese dei componenti della Giunta regionale.

Si evidenzia, infatti, che nella giurisprudenza di legittimità si è consolidato da tempo l'orientamento secondo il quale "Il giudice contabile non viola i limiti esterni della propria giurisdizione qualora censuri, non già la scelta amministrativa adottata, bensì il modo con il quale quest'ultima è stata attuata, profilo che esula dalla discrezionalità amministrativa, dovendo l'agire amministrativo comunque ispirarsi a criteri di economicità ed efficacia" (Cass. SS.UU. n. 6462/2020), precisando inoltre che "la Corte dei conti, nella sua qualità di giudice contabile, può e deve verificare la compatibilità delle scelte amministrative con i fini pubblici dell'ente pubblico. Infatti, se da un lato, in base all'art. 1, comma 1, della legge n. 20 del 1994, l'esercizio in concreto del potere discrezionale dei pubblici amministratori

costituisce espressione di una sfera di autonomia che il legislatore ha inteso salvaguardare dal sindacato della Corte dei Conti, dall'altro lato, l'art.1, comma 1, della legge n. 241 del 1990, stabilisce che l'esercizio dell'attività amministrativa deve ispirarsi ai criteri di economicità e di efficacia, che costituiscono specificazione del più generale principio sancito dall'art. 97 Cost., e assumono rilevanza sul piano della legittimità dell'azione amministrativa. Inoltre, l'insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali compiute dai soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti non comporta la sottrazione di tali scelte ad ogni possibilità di controllo della conformità alla legge dell'attività amministrativa anche sotto l'aspetto funzionale, vale a dire in relazione alla congruenza dei singoli atti compiuti rispetto ai fini imposti, in via generale o in modo specifico, dal legislatore. Più in generale è stato altresì precisato che il comportamento contra legem del pubblico amministratore non è mai al riparo dal sindacato giurisdizionale non potendo esso costituire esercizio di scelta discrezionale insindacabile" (Cass. SS.UU. sent. n. 1979/2012).

I principii di cui sopra sono stati costantemente

applicati dalla giurisprudenza contabile (ex multis, Sez. I app., n. 9/2019; Sez. II app., nn. 470-2019, 100/2020; Sez. III app., nn. 94 e 538 del 2017). In altri termini, come affermato dalle Sezioni Unite, è sindacabile da parte del giudice la "conformità alla legge dell'attività amministrativa anche sotto l'aspetto funzionale, vale a dire in relazione alla congruenza dei singoli atti compiuti rispetto ai fini imposti, in via generale o in modo specifico, dal legislatore".

Alla luce dei sopra indicati principi, rientra nel potere sindacatorio del giudice contabile il compito di verificare la conformità della scelta dell'amministrazione formalizzata nell'adozione della DGR 977/2009, al quadro normativo di settore. Ciò posto, va precisato - come correttamente evidenziato dall'organo requirente- che l'esimente cosiddetta "politica" della responsabilità amministrativa contabile di cui al comma uno ter dell'articolo 1 della legge 20 del 1994 opera solo quando la decisione che si assume fonte di danno ingiusto sia stata assunta in materie di particolare difficoltà tecnica o giuridica, dovendosi altrimenti ritenere che l'evidenza dell'onestà dell'atto sia tale da escludere la stessa buona fede dei titolari

dell'organo politico (cfr. per tutte la recentissima Appello Sez. II n. 50/2023; sez. giurisdiz. Calabria n. 256/2000).

Nella fattispecie la concessione del contributo doveva avvenire a seguito della elementare verifica di tre requisiti rilevabili sulla base di banche dati informatiche (iscrizione CCIA, apertura Partita IVA, iscrizione INPS).

6.2 Diverso apprezzamento si reputa, invece, di dover esprimere con riguardo alla condotta del convenuto --, dirigente dell'epoca della -- -- della Regione Lazio. La circostanza, infatti, che il Sig. -- assumeva l'incarico dirigenziale un anno dopo la pubblicazione del DGR 977/2009 e, quando le procedure di concessione dei finanziamenti erano state già svolte e perfezionate, non consente di considerare gravemente colposa la condotta del convenuto.

Né a diversa valutazione si ritiene possa indurre la circostanza evidenziata dall'organo requirente secondo cui il -- era stato incaricato di "difendere" la sostenibilità della tesi della verifica in concreto dell'esistenza dei requisiti per l'erogazione innanzi agli organismi comunitari.

7. Conclusivamente va accolta la domanda risarcitoria rivolta nei confronti dei componenti della Giunta Regionale (--, --, --, --, --, --, --), ma a titolo di colpa grave con conseguente ripartizione pro pari quota di euro 33.497,00 del complessivo danno erariale di euro 234.479,00. A siffatta quantificazione del danno -come operata dall'organo requirente - il Collegio reputa di effettuare una riduzione nella misura del 60%, in considerazione della finalità sottesa all'interpretazione effettuata in ordine all'"insediamento", volta ad assicurare una garanzia rafforzata da eventuali indebite percezione del beneficio. Ne consegue che la quota di danno imputabile a ciascun componente della Giunta regionale è rideterminata in euro 13.398,80, comprensivi di rivalutazione monetaria. Sulla somma vanno aggiunti gli interessi legali dal deposito della sentenza e fino al soddisfo.

7.1 Va, invece, respinta la richiesta risarcitoria rivolta nei confronti del --, al quale devono essere liquidate le spese di lite poste a carico della Regione Lazio come da dispositivo.

8. Quanto alle modalità di riscossione della predetta somma, la Sezione rammenta che la stessa va recuperata dall'amministrazione creditrice, ai sensi e con le modalità di cui alle disposizioni di cui alla Parte VII, Titolo I, Capo II (artt. 212-216) del d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174, recante il "Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124" (in G.U. n. 209 del 7 settembre 2016 - S.O. n. 41/L).

9. Alla soccombenza e alla conseguente condanna di parte dei convenuti segue l'obbligo, per gli stessi, del pagamento delle spese del giudizio, da versare allo Stato, e da liquidare, a cura della Segreteria della Sezione, con separata nota in calce alla presente sentenza in applicazione dell'art. 31, comma 5, del d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174, recante il "Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124".

PER QUESTI MOTIVI

la Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, definitivamente pronunciando nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 80157 del registro generale:

Accoglie la domanda risarcitoria e, per l'effetto, condanna i signori --, --

, --, --, --, --, -- al pagamento in favore dell'erario dello Stato di euro 13.398,80, ciascuno, comprensivi di rivalutazione, oltre interessi dalla data del deposito della sentenza e fino all'effettivo soddisfo, e, infine, al pagamento, in favore dello Stato, delle spese del giudizio, da liquidare, a cura della Segreteria della Sezione, con separata nota in calce alla presente sentenza in applicazione dell'art. 31, comma 5, del d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174, recante il "Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124".

Le somme di cui sopra vanno recuperate dall'amministrazione creditrice, ai sensi e con le modalità di cui alle disposizioni di cui alla Parte VII, Titolo I, Capo II (artt. 212-216) del d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174, recante il "Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124" (in G.U. n. 209 del 7 settembre 2016 - S.O. n. 41/L).

Rigetta la domanda risarcitoria rivolta nei confronti del --, e le spese di lite -
poste a carico della Regione Lazio - sono liquidate in

euro 4,000,00, oltre oneri accessori. Nulla per le spese di giudizio.

Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti di rito.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" (Codice della privacy), e dell'art. 22, comma 1, del decreto legislativo n. 101/2018, a tutela dei diritti e della dignità dei soggetti interessati dalla presente sentenza, e, in particolare, a tutela del loro diritto alla riservatezza dei dati personali, si dispone che, in caso di riproduzione della sentenza stessa in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, venga opportunamente omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi (con particolare riguardo per quelli relativi allo stato di salute) dei soggetti interessati riportati nella sentenza. A tal fine la Segreteria della Sezione applicherà la disposizione di cui al comma 3 dello stesso art. 52 del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy).

Così deciso in Roma nella Camera di consiglio del 4

giugno 2024.

Il Giudice Relatore

Il Presidente

Giuseppe Di Benedetto

Antonio Ciaramella

F.to digitalmente

F.to digitalmente

Depositata in Segreteria il giorno **04 febbraio 2025**

Il Dirigente

Sebastiano Rota

F.to digitalmente

CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO
SEGRETARIA

Ai sensi dell'art. 31, c.5, del D.Lgs. 26 agosto 2016, n.174, le spese di giustizia del presente giudizio, sino a questa decisione, si liquidano in € **420,38 (quattrocentoventi/38)**.

Il Dirigente
Sebastiano Alvise Rota
f.to digitalmente